

Integrazione Prestazioni ENFEA

Continuità di sostegno al lavoro in presenza di COVID-19

Le Parti istitutive di ENFEA, CONFAPI /CGIL, CISL, UIL, dando continuità a quanto già convenuto in data 18 marzo 2020, in relazione ai gravi effetti sulle imprese e sui lavoratori derivanti dalla diffusione su tutto il territorio nazionale dell'epidemia COVID19, confermando la propria adesione alle prescrizioni emanate dalle autorità pubbliche, impegnandosi affinché la ripresa produttiva sia strettamente coerente a quanto convenuto tra le stesse nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" (24 aprile 2020) ritenendo il ruolo della bilateralità uno strumento utile come sostegno al lavoro, concordano di ampliare le prestazioni di Enfea a favore delle lavoratrici e dei lavoratori e delle imprese aderenti.

In considerazione di quanto in premessa vengono definite le seguenti prestazioni che saranno riconosciute alle lavoratrici e ai lavoratori e alle imprese iscritte ad Enfea, ed in regola con i versamenti, che abbiano assunto provvedimenti per il rispetto delle direttive impartite in materia sanitaria o per la salvaguardia dei livelli occupazionali:

- 1 C) le imprese che a fronte di un intervento realizzato in applicazione di quanto convenuto dal Protocollo sopracitato e con il contributo del Comitato aziendale di cui al Punto 13, comma 1 dello stesso, hanno sostenuto costi per implementare le condizioni di sicurezza con specifico riferimento al protocollo Covid-19, in aggiunta ai normali adempimenti in materia di salute e sicurezza, presentando adeguata certificazione e/o documentazione, potranno accedere al contributo una tantum a fondo perduto, pari a:
 - a) € 500,00 (cinquecento/00) per le imprese fino a 30 dipendenti,
 - b) € 700,00 (settecento/00) oltre 30 dipendenti e fino a 150 dipendenti,
 - c) € 1.000,00 (mille/00) per le altre,

e comunque in misura non superiore al 50% della spesa rimasta a carico dell'azienda (al netto del 60% dell'importo che può essere portato a detrazione di imposta).

- 1 D) le imprese che, in relazione ai suggerimenti/disposizioni indicati dalle amministrazioni pubbliche in materia di COVID19, abbiano - con accordo sindacale aziendale o in adesione ad accordo quadro in materia da definirsi a livello territoriale - deciso di accedere a modalità di lavoro in smart-working e abbiano fornito ai propri dipendenti la strumentazione necessaria, compresa la connessione ad internet e ai quali sia garantita l'integrale applicazione, dal punto di vista salariale, del contratto collettivo in essere (nazionale e aziendale) potranno accedere a un contributo pari a:
 - a) € 2.000,00 (duemila/00) massimo per impresa con dipendenti in smart-working sino a 10 unità, con un valore massimo individuale pari a 200,00 (duecento/00) €,
 - b) € 6.000,00 (seimila/00) massimo per impresa con dipendenti in smart-working, dalle 11 unità in poi, con un valore massimo individuale pari a 150,00 (centocinquanta/00) €.
- 2 C) Per i lavoratori e le lavoratrici con bambini in età dai 0 agli 11 anni, le prestazioni ordinarie

b1. Asilo nido

b2. Baby-sitter



c) Contributo spese Scuola Materna

c1) Contributo scuola elementare

sono integrate con una prestazione transitoria, per i mesi di maggio, giugno, luglio pari a 500 € (cinquecento) al mese per singolo figlio, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione.

Le condizioni per richiedere la prestazione sono quelle di:

- a) essere datore di lavoro domestico, attraverso un regolare rapporto di lavoro, anche a part-time, con un orario non inferiore a 10 ore settimanali, di una/un collaboratrice/ore per la custodia e l'assistenza al proprio figlio/i;
- b) iscrivere il proprio figlio ad un centro pubblico/privato autorizzato a custodire per almeno 5 giorni alla settimana i bambini.

Nell'occasione, le Parti, in riferimento alla regolamentazione generale per le prestazioni "1) Fondo sostegno al reddito a) contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale" e del chiarimento definito lo scorso 7 maggio, precisano che per calcolare numero di giornate utili all'erogazione delle prestazioni a1) e a2) (specificatamente +50 gg e +100 gg) si considerano tutte le giornate (a tempo pieno e/o part time) nelle quali la prestazione di integrazione salariale copre almeno la metà delle ore lavorabili convenute.

Per quanto attiene la prestazione straordinaria 2A), che prevede € 10,00 (dieci/00) fino ad un massimo di 26 giornate si conferma che la giornata da considerare è quella nella quale sia intervenuto un riconoscimento di almeno 4 ore di ammortizzatore sociale nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno.

Per la medesima prestazione, nel caso di un rapporto di lavoro part time di almeno 4 ore, la giornata da considerare si intende quella nella quale il riconoscimento dell'ammortizzatore interviene almeno per il 50% del part time concordato, quindi almeno 2 ore.

Sulla base di quanto convenuto con il presente accordo il Comitato esecutivo di Enfea procederà ad apportare le modifiche necessarie ai vigenti regolamenti in materia di prestazioni.

Roma 18 giugno 2020

CONFAPI

CGIL

CISL

UIL